

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **14/1985** (ECLI:IT:COST:1985:14)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **18/01/1985**

Deposito del **23/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10690**

Atti decisi:

N. 14

ORDINANZA 18 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 23 gennaio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 25 bis del 30 gennaio 1985.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANTTI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1227, primo comma, del codice civile,

promosso con l'ordinanza emessa il 23 maggio 1977 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Eusebio Valfredo e Pezza Emilio, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Francesco Saja;

ritenuto che nel corso di un processo per risarcimento del danno da lesioni personali colpose arrecate dal minore Pezza Eugenio, rappresentato in giudizio dal padre Emilio, alla minore Valfredo Bruna, rappresentata dal padre Eusebio, il Tribunale di Genova con ordinanza del 23 maggio 1977 (reg. ord. n. 386 del 1977) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che il collegio rimettente osservava che il danno era stato causato in pari misura dal comportamento dei due minori, contrario alle regole della prudenza, e che doveva essere esclusa ogni responsabilità di Pezza Emilio, ex artt. 2047 e 2048 cod. civ., per difetto di sorveglianza o di educazione del minore Eugenio:

che il Tribunale notava altresì come, alla stregua di un'ormai pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, il risarcimento al danneggiato incapace sia dovuto, ex art. 1227 cod. civ., dal terzo danneggiante nella misura in cui l'evento possa farsi risalire alla colpa di lui, con l'esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato;

che la norma, così interpretata, sembrava in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto equiparava l'incapace alla persona capace e in quanto, altresì, si discostava dai principi ricavabili dal combinato disposto degli artt. 2046 e 2047 cod. civ.;

che ciò induceva il Tribunale ad impugnare l'art. 1227, primo comma, cod. civ. "nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilità di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento di esso danneggiato e non consente la risarcibilità, nemmeno in via equitativa e in misura parziale, di quella stessa parte di danno";

che le parti private non si costituivano;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che fosse dichiarata la non fondatezza della questione.

Considerato che la disciplina dell'art. 1227 cod. civ., quale risulta dalla sopra detta giurisprudenza della Corte di cassazione, non contrasta palesemente con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. sotto nessuno dei due profili dedotti;

che infatti la ricordata equiparazione risulta giustificata dal rilievo che il comportamento del creditore, sia egli capace o no, si pone egualmente come un evento di cui il debitore, che non l'ha cagionato, ragionevolmente non deve rispondere;

che è evidente, sotto l'altro profilo, l'inesattezza del richiamo, come *tertium comparationis*, del combinato disposto degli artt. 2046 e 2047 codice civile, il quale concerne l'autore dell'illecito, mentre il cit. art. 1227, primo comma, cod. civ., ossia la norma impugnata, riguarda la persona offesa.

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilità di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento di esso danneggiato e non consente la risarcibilità, nemmeno in via equitativa e in misura parziale, di quella stessa parte di danno - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.